



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

Iscritto al n. 139 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'OCCPD

L'avvocato che intenda chiedere l'iscrizione all'elenco dei gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Padova, deve presentare a quest'ultimo **apposita istanza, indirizzata al Referente dell'OCCPD:**

- indicando le proprie **generalità;**
- dichiarando, con autocertificazione, di **avere un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati almeno quinquennale** e di essere in regola con la **formazione continua professionale** (come previsto dall'art. 5 del Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Padova);
- dichiarando altresì di aver **frequentato un corso di formazione per gestori della crisi della durata di almeno 40 ore**, come da D.M. 202/2014, art. 4, commi 5, lett. b) e 6, e **allegando copia del relativo attestato;**
- **allegando** alla domanda **copia di documento di identità personale in corso di validità e il modulo**, reperibile sul sito del Ministero della Giustizia, nonché sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Padova (sezione OCCPD-Modulistica), **"Appendice 2) dell'allegato C) gestori iscritti ai seguenti ordini professionali: avvocati, commercialisti ed esperti contabili e notai- Dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione nonché disponibilità del gestore della crisi"**, debitamente compilato.

Per maggior chiarezza, si evidenzia che il modello ministeriale di dichiarazione annovera, nell'elenco degli allegati, anche la documentazione attestante gli incarichi di cui al punto 4 del modulo (ovverosia la nomina, in almeno quattro procedure, quale curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero lo svolgimento dei compiti e funzioni dell'organismo o del liquidatore ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012). Detta indicazione si riferisce alla disciplina transitoria, in vigore fino al 28.01.2018 e risulta oggi non più applicabile, sostituita dall'obbligo formativo, con allegazione di copia del relativo attestato.

La domanda potrà essere depositata:

- **in forma cartacea: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00**, consegnandola alla Segreteria dell'OCC, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Padova – Palazzo di Giustizia, in Padova, Via N. Tommaseo n. 55;
- **a mezzo pec**, trasmettendola all'indirizzo occpd@ordineavvocatipadova.it.